



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).”.

Il Consigliere regionale

F.to On. Michele Comito

**Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22
(Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).”.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a modificare l’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

L’intervento normativo prevede l’introduzione, nel nuovo impianto della legge regionale n. 22/2023, della possibilità per il Presidente della Giunta regionale, di disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente, nel caso in cui vengano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori.

Inoltre, al verificarsi dei casi sopra richiamati, si prevede, sempre in capo al Presidente della Giunta regionale, la potestà di nominare un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell’Ente.

Ai fini retributivi, al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello previsto per il Presidente e per tutti i componenti del Consiglio direttivo. La determinazione del quantum è giustificata in ragione della riassunzione dei poteri di due organismi in un solo individuo.

L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l’eventuale esigenza di nominare un Commissario Straordinario, al verificarsi di gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all’Ente.

La scelta di garantire al Commissario una retribuzione pari al cento per cento di quella del Presidente del Parco è dettata esclusivamente dalla condizione oggettiva che nella sua figura sono assorbite le funzioni dei due organi del Parco ovvero Presidente e Consiglio direttivo.

Il compenso spettante al Commissario del Parco è pienamente assorbito e sostenibile se si considera che, proprio nella fase commissariale, vengono generati consistenti risparmi di spesa stante l’assenza dell’intero Consiglio direttivo. Appare evidente, pertanto, che non vi è maggiore esborso da parte dell’Ente Parco e più in generale non vi è aumento di costi per il bilancio regionale.

La proposta di legge consta di tre articoli:

Articolo 1 rubricato: “Modifiche all’articolo 5 della l.r. n. 22/2020”

Articolo 2 rubricato: “Clausola di invarianza finanziaria”

Articolo 3 rubricato “Entrata in vigore”

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che l'eventuale esigenza di nominare un Commissario Straordinario, al verificarsi di gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all'Ente.

La scelta di garantire al Commissario una retribuzione pari al cento per cento di quella del Presidente del Parco è dettata esclusivamente dalla condizione oggettiva che nella sua figura sono assorbite le funzioni dei due organi del Parco ovvero Presidente e Consiglio direttivo. Il compenso spettante al Commissario del Parco è pienamente assorbito e sostenibile se si considera che, proprio nella fase commissariale, vengono generati consistenti risparmi stante l'assenza dell'intero Consiglio direttivo. Appare evidente, pertanto, che non vi è maggiore esborso da parte dell'Ente Parco e più in generale non vi è aumento di costi per il bilancio regionale. Infine, la legge in oggetto non comporta oneri finanziari in quanto le risorse destinate al sistema regionale delle aree protette e della biodiversità, sono definite nei limiti pertinenti di bilancio regionale, senza ulteriori oneri a carico della regione e comunque sono imputabili direttamente al bilancio dell'Ente commissariato.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Considerato che la nomina del Commissario straordinario esclude la nomina di un consiglio direttivo, la norma è neutrale dal punto di vista finanziario atteso che l'indennità per il Presidente ed il consiglio direttivo è già prevista per il Presidente ed il Consiglio direttivo dalla normativa vigente.	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	///	///	///
Totale	///	///	///

**Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22
(Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).”.**

Art. 1

(Integrazioni all’art. 32 della l.r. n. 22/2023)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), sono aggiunti i seguenti:

“3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente.

4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente.

5. Al Commissario straordinario spetta un compenso pari a quello previsto per il Presidente maggiorato, in ragione della riassunzione dei poteri dell’intero Consiglio direttivo, del 100 per 100.”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.